

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 9

Il comma 5 dell'Art. 6 prevede che la candidatura quale componente dell'OCF vada presentata a mani del Presidente del COA, mentre il Comma successivo prevede le modalità del procedimento elettivo e la gestione della relativa assemblea elettorale.

Il comma 7 prevede invece le modalità di espressione del voto dell'elettorato attivo.

Al fine di uniformare le modalità di candidatura e quelle di votazione a quanto previsto dalla legge professionale relativamente alla tutela di genere, e di non onerare eccessivamente il Presidente del COA Distrettuale, sarebbe opportuno prevedere che la stessa abbia i requisiti previsti per la candidatura

“ 5. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

La candidatura, **con le modalità di cui all'Art. 8 della L. n. 113/17**, deve essere presentata **al Presidente dell'Unione Distrettuale o, in sua assenza** al Presidente del COA distrettuale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali di cui al comma successivo.

6. Il seggio elettorale è convocato, secondo le modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza **dal Presidente dell'Unione Distrettuale o, in sua assenza** dal Presidente del COA distrettuale, che lo presiede e che è coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzante, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di impedimento **del Presidente dell'Unione Distrettuale e del** Presidente del COA distrettuale, le sue funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

6 bis. In attuazione dell'Art. 51 della Costituzione, alle elezioni dei componenti dell'OCF, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 113/17.

7. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, **nel rispetto della tutela del genere meno rappresentato**, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore.

8. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettorali vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento di OCF e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.

9. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti di OCF provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori due membri.

10. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, separatamente, dapprima per il Coordinatore, poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere ed infine per ciascuno degli ulteriori due membri. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.